



COMUNE di PONTIROLO NUOVO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2026

Indice del Regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento e riferimenti normativi	1
Art. 2 – Definizioni e classificazione dei rifiuti	1
Art. 3 – Soggetti attivi e passivi.....	3
Art. 4 – Categorie di utenza.....	3
Art. 5 – Articolazione delle tariffe	4
Art. 6 – Locali ed aree soggetti al tributo	4
Art. 7 – Esclusioni dal tributo.....	5
Art. 8 – Determinazione della superficie tassabile	6
Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali.....	6
Art. 10 – Tassazione degli immobili con produzione di rifiuti speciali e pericolosi.....	6
Art. 11 – Adempimenti a carico dell'utenza non domestica per la detassazione collegata alla produzione di rifiuti speciali e pericolosi	7
Art. 12 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	7
Art. 13 – Rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo	8
Art. 14 – Riduzione degli sprechi alimentari e promozione delle donazioni.....	9
Art. 15 – Ecofeste.....	9
Art. 16 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	9
Art. 17 – Riduzioni applicabili alla generalità delle utenze attive	10
Art. 18 – Ulteriori agevolazioni	10
Art. 19 – Determinazione componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche	10
Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche	11
Art. 21 – Applicazione del bonus sociale rifiuti.....	11
Art. 22 – Tassa rifiuti giornaliera	12
Art. 23 – Determinazione annuale delle tariffe – principi generali	13
Art. 24 – Piano Tariffario – attribuzione costi alle macrocategorie	14
Art. 25 – Piano Tariffario – determinazione delle tariffe a copertura dei costi fissi e variabili delle utenze domestiche	15
Art. 26 – Piano Tariffario – determinazione delle tariffe a copertura dei costi fissi e variabili delle utenze non domestiche.....	15
Art. 27 – Piano Tariffario – conferimento domiciliare della frazione residua indifferenziata – Svuotamenti minimi.....	16
Art. 28 – Dichiarazione TARI – obbligo	17
Art. 29 – Dichiarazione TARI – contenuto e presentazione della dichiarazione	17
Art. 30 – Riscossione.....	18
Art. 31 – Reclami, richieste di informazione, richieste di rettifica degli importi addebitati.....	19
Art. 32 – Rimborsi e compensazioni	20
Art. 33 – Poteri del Comune	20
Art. 34 – Accertamenti	21
Art. 35 – Riscossione coattiva	22
Art. 36 – Dilazioni di pagamento.....	23
Art. 37 – Trattamento dei dati personali	23
Art. 38 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	23
Art. 39 – Entrata in vigore	23

Art. 1 – Oggetto del regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La TARI è istituita a copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, indicati nell'allegato L-quater del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/20, in osservanza delle prescrizioni e dei criteri del presente regolamento, in assenza dei quali si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. I costi del servizio sono determinati dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147, coerentemente con quanto stabilito dal metodo tariffario approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (per il periodo 2026-29, MTR-3 di cui alla Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF e successive modifiche e integrazioni);
4. Si applica al tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del Decreto Legge n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, nella misura del 5,00 % del tributo comunale – fatta salva diversa deliberazione della Provincia di Bergamo - versato direttamente alla Provincia dai prestatori dei servizi di pagamento, come disposto dai DM 31 luglio 2020 e DM 21 ottobre 2020.
5. Si applicano altresì, a decorrere dal 01/01/2024, nella misura determinata annualmente dall'autorità, le componenti perequative di cui alla Deliberazione ARERA n. 386/2023/RIF del 03/08/2023, a finanziamento dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, e dei costi di gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi (rispettivamente componenti UR1 e UR2).
6. Si applica infine, a decorrere dal 01/01/2025, la componente perequativa, denominata UR3, finalizzata alla copertura della riduzione del tributo – già prevista dall'art. 57-bis del DL 124/2019 e non ancora applicata – spettante ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, come previsto dal DPCM n. 24 del 21/01/2025.
7. Le suddette componenti perequative sono rimosse dal Comune unitamente al tributo e riversate, anche mediante meccanismi di compensazione, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

Art. 2 – Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D.lgs. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del D.lgs. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel

tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del D.lgs. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del D.lgs. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.lgs. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- «compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del D.lgs. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del D.lgs. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del D.lgs. 152/2006, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
- I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i veicoli fuori uso.
4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 3 – Soggetti attivi e passivi

1. Soggetto attivo è il Comune che applica e riscuote il tributo nel proprio territorio, nel quale insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie degli immobili, anche se parte di essa risultasse esente o esclusa dalla tassazione.
2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in relazione alla categoria di utenza, domestica o non domestica, propria del soggetto detentore.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. È fatto obbligo al soggetto che gestisce gli spazi comuni di presentare al Comune, entro il termine di 90 giorni, la dichiarazione iniziale e di attivazione del servizio, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Inoltre, dovrà fornire l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti suddetti.

Art. 4 – Categorie di utenza

1. Le utenze del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti si suddividono in due macrocategorie:
 - **Utenze domestiche:** superfici abitative ad uso di civile abitazione e relative pertinenze, con ulteriore suddivisione in sei categorie di utenza, in relazione alla composizione del nucleo familiare;
 - **Utenze non domestiche:** restanti superfici, tra le quali quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e alle attività produttive in genere. il Comune adotta la suddivisione in 30 distinte categorie, di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, secondo la classificazione prevista per gli Enti con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato citato viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo,

dichiarata dal contribuente. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei predetti locali ed aree, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe e a seguito di specifiche rilevazioni che ne giustificano l'introduzione, è possibile creare anche sottocategorie di utenza rispetto a quelle di cui al comma 1, comunque nel rispetto dell'intervallo (range) dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti, Kc e Kd, propri della categoria principale;
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 5 – Articolazione delle tariffe

1. La TARI, come disciplinata dal presente regolamento, è trinomica, essendo composta da:
 - a) Quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali dei costi fissi di esercizio e i costi comuni del servizio di gestione dei rifiuti, compresi quelli di investimento, che il Comune sostiene indipendentemente dalla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dagli utenti (Deliberazione ARERA 397/2025 – Allegato A – art. 2 c. 3);
 - b) Quota variabile 1, a copertura dei costi direttamente correlati alla quantità di rifiuti prodotti, al servizio di raccolta e al loro trattamento, recupero o smaltimento (Deliberazione ARERA 397/2025 – Allegato A – art. 2 c. 3), ad eccezione dei costi legati alla raccolta domiciliare della frazione residua indifferenziata;
 - c) Quota variabile 2, a copertura dei costi legati alla frazione residua indifferenziata proveniente da raccolta domiciliare;

Art. 6 – Locali ed aree soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, come quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, calore, energia elettrica, gas ...) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature, ovvero nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.
3. Gli immobili diversi da quelli catastalmente individuati come abitativi, in assenza di specifica attività autorizzata, sono residualmente soggetti a tassazione nella categoria non domestica dei depositi e magazzini, se le caratteristiche dei fabbricati ne consentono tale utilizzo.
4. L'assenza di utenze non è condizione utile alla esclusione dalla tassazione per depositi e magazzini, che quindi, se non dichiarati inagibili, sono sempre soggetti al tributo in quanto potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti, anche se privi di contratti di rete.

5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
6. Sono considerate aree aventi destinazione accessorie o pertinenziale le aree a verde (parchi e giardini), le aree di circolazione e quelle destinate a posti auto dei cortili, i balconi e le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato. Le stesse aree sono comunque assoggettate al tributo nell'ipotesi in cui siano adibite, indipendentemente dall'originaria destinazione, a deposito o stoccaggio temporaneo di merci e materie prime.

Art. 7 – Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dalla tassazione tutte quelle superfici che non sono suscettibili di produrre rifiuti, per la loro natura, perché caratterizzate da una limitata presenza antropica, o per il particolare uso al quale sono destinate, quali:
 - a) I locali stabilmente riservati agli impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche e cabine elettriche;
 - b) Le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) Le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura quali ad esempio legnaie, fienili e simili;
 - d) Le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono invece soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti;
 - e) I locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
 - f) Le scale, gli androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, restando ferma l'obbligazione tributaria di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - g) La parte degli impianti sportivi destinata all'effettiva pratica dello sport, che si tratti di aree scoperte o locali chiusi. Sono invece soggetti al tributo i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi, quali ad esempio gli spogliatoi, i servizi, gli uffici, le biglietterie, i punti di ristoro, le gradinate, le aree di sosta, di accesso e simili;
 - h) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio o lavaggio.
 - i) I fabbricati inagibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, per il periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - j) Gli edifici o locali adibiti al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le cerimonie religiose;
 - k) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - l) Le aree verdi e quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - m) Le superfici coperte, limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 8 – Determinazione della superficie tassabile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo tributario, dalla superficie calpestabile.
2. Nella rilevazione delle superfici vanno computati tutti i locali, principali e di servizio, anche quando separati dal corpo principale del fabbricato, purché di altezza superiore a mt. 1,50.
3. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e quella parte con altezza inferiore a m 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. L'esenzione si considera estesa anche ai locali accessori all'edificio scolastico, se da questo distinti, quali le palestre per l'esercizio dell'attività sportiva e le mense scolastiche.
2. In caso di utilizzo promiscuo dei locali suddetti, gli stessi si considerano esenti limitatamente all'effettivo utilizzo ai fini scolastici, mentre il tributo deve essere calcolato per gli usi diversi: per utilizzo esclusivo e limitato a brevi periodi si applica il tributo giornaliero di cui all'art. 45. Per usi continuativi il tributo si applica percentualmente in relazione alle ore di effettiva disponibilità dei locali.

Art. 10 – Tassazione degli immobili con produzione di rifiuti speciali e pericolosi

1. La quota fissa del tributo ha la funzione di far concorrere tutti i contribuenti alla copertura dei servizi indivisibili resi alla collettività nell'ambito del servizio di igiene ambientale, dei costi di gestione e di investimento, dai quali ogni contribuente trae direttamente o indirettamente un beneficio, a differenza della quota variabile (variabile 1), che invece viene determinata sulla base del quantitativo, presunto o effettivamente misurato, dei rifiuti prodotti (ex plurimis: Corte di Cassazione – sentenza 13455/2024 e 23228/2024);
2. L'utenza non domestica, produttrice di rifiuti speciali, in ragione di quanto richiamato al comma precedente, è sempre tenuta a corrispondere integralmente la quota fissa del tributo, sulla base del mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei rifiuti prodotti;
3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche è pertanto necessario distinguere tra:
 - a) Superficie imponibile per la determinazione della **quota fissa del tributo**: tutte le superfici, ad esclusione di quelle indicate all'art. 7 del presente regolamento;
 - b) Superficie imponibile per la determinazione della **“quota variabile 1” del tributo**: tutte le superfici, ad esclusione di quelle indicate all'art. 7 del presente regolamento e di quelle sulle

quali si formano di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

4. Sono pertanto escluse dal tributo, per la sola quota destinata alla copertura dei costi variabili, tutte quelle superfici nelle quali si ha una produzione, continuativa e prevalente, di rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, nonché le porzioni di superficie dei magazzini, occupate esclusivamente da materie prime e/o merci, funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, in cui si generano rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che ne venga dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito al successivo art. 11.
5. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini funzionalmente destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano superfici destinate alla produzione, nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, quelle utilizzate per la produzione in senso stretto, ovvero quelle su cui si svolgono i processi di lavorazione o di trasformazione di materiali o merci (ciclo produttivo), quali le superfici dove sono insediati i macchinari, le attrezzature, e quelle di loro stretta pertinenza;
7. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie, su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
Attività industriali e artigianali	25%
Attività commerciali e di servizio	15%

Art. 11 – Adempimenti a carico dell'utenza non domestica per la detassazione collegata alla produzione di rifiuti speciali e pericolosi

1. Al fine di ottenere la detassazione di cui all'art. 10 del presente regolamento per le superfici in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente deve presentare denuncia originaria o di variazione nella quale devono essere individuate le superfici ove questi si formano, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettario, allegando alla medesima:
 - a) Planimetria degli immobili, con indicazione della diversa destinazione delle superfici, e delimitazione di quelle produttive (o di deposito ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento) di rifiuti speciali;
 - b) Documentazione comprovante la produzione di predetti rifiuti, nonché il relativo recupero o smaltimento a propria cura tramite operatori abilitati.
2. La predetta documentazione deve essere trasmessa, con riferimento ad ogni anno per il quale la detassazione viene applicata, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata presentazione nei termini, l'utenza non domestica perde il diritto a vedersi riconosciuta la detassazione per le superfici dichiarate e il Comune procede al recupero integrale della quota "variabile 1" del tributo non addebitata nell'anno di riferimento.

Art. 12 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata entro il termine del 30 giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tutte le dichiarazioni devono essere presentate al Comune, in qualità di Gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti. Il Comune provvede ad informare il Gestore del Servizio;
3. Le utenze non domestiche che scelgono di avviare al recupero i propri rifiuti urbani tramite gestori privati, diversi dal gestore del servizio pubblico, devono esercitare tale opzione per un periodo minimo di due anni. L'opzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
4. Nel caso di cui al comma 1, le utenze non domestiche non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza biennale. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente, tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento che sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare a rendicontazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (copia dei registri di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti, attestante l'avvio a riciclo tramite soggetti terzi, copia della documentazione di consegna dei rifiuti, bolle di accompagnamento e fatture). In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
5. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte o che si presume di produrre, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni (a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione di esercizio dell'opzione) con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza dall'anno successivo.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Art. 13 – Rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile (variabile 1) della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver effettivamente avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Gestore del Servizio Pubblico entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. A rendicontazione l'utenza non domestica, nei termini indicati al comma precedente, è tenuta a presentare copia dei registri di carico e scarico o MUD, quando previsto, o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti, attestante l'avvio a riciclo tramite soggetti terzi, copia della documentazione di consegna dei rifiuti, bolle di accompagnamento e fatture;
5. Qualora il modello unico di dichiarazione ambientale non sia ancora stato presentato alla Camera di Commercio alla data di scadenza indicata al comma 3, il contribuente è tenuto all'integrazione successiva della documentazione precedentemente prodotta all'Ufficio Tributi comunale;
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 14 – Riduzione degli sprechi alimentari e promozione delle donazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono annualmente i quantitativi di eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, ai fini della distribuzione ai soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune concede una riduzione sulla quota "variabile 1" del tributo dovuto dall'utenza per l'annualità successiva.
2. La riduzione di cui al comma precedente è quantificata in € 0,10 per ogni chilogrammo di alimento ceduto, fino a concorrenza massima del 10% della quota "variabile 1" del tributo.
3. Per ottenere la riduzione, l'utenza non domestica deve produrre una specifica istanza, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo alla cessione dei beni, allegando copia dell'accordo/convenzione con Ente del Terzo Settore o Onlus per il ritiro delle eccedenze, formulari o documenti di trasporto vidimati dall'Ente ricevente, che attestino il quantitativo delle eccedenze alimentari donate nell'anno e la certificazione da parte di quest'ultimo sulla destinazione solidale dei beni ricevuti.

Art. 15 – Ecofeste

4. Per le manifestazioni sul territorio che prevedano somministrazione di cibo e si ispirino ai principi delle ecofeste, ai sensi di quanto previsto all'articolo 35 del vigente Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di fruizione del centro di raccolta, è applicata una riduzione del 50% della quota "variabile 1" del tributo giornaliero, previa dichiarazione e a seguito di presentazione della documentazione comprovante l'acquisto di stoviglie e bicchieri lavabili e/o compostabili.

Art. 16 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La Tariffa si applica in misura ridotta del 25%, per la sola quota "variabile 1", ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, di cui ai successivi art. 28 e 29, o in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 17 – Riduzioni applicabili alla generalità delle utenze attive

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il tributo è ridotto, in misura pari al 30% della parte “variabile 1” per le utenze poste in zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti e comunque ubicate ad una distanza superiore a 100 metri dal più vicino punto di conferimento.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Il tributo è ridotto del 30% nella parte “variabile 1” per le utenze poste in zone periferiche presso le quali il servizio di raccolta è svolto con un numero di passaggi inferiori a quelli resi all'interno dell'abitato.
5. La riduzione di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 – Ulteriori agevolazioni

1. Il tributo può essere applicato in misura ridotta in caso di emergenze sanitarie o socio-economiche che possono riguardare anche una porzione del territorio comunale o determinate categorie di utenti.
2. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni rilevante di interesse pubblico.
3. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Art. 19 – Determinazione componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche

1. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, il numero risultante dalla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni del numero degli occupanti intervenute nel corso dell'anno producono effetti a decorrere dall'inizio dell'anno successivo.

- Possono non essere considerati nella determinazione del numero, qualora indicato nel modulo dichiarativo, i soggetti residenti che risultano temporaneamente assenti, perché dimoranti o domiciliati al di fuori del Comune, per un periodo superiore a 6 mesi, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso di soggetti dimoranti in case di cura o residenze sanitarie assistenziali (RSA), comunità di recupero, centri socio-educativi o istituti penitenziari, e soggetti che svolgono attività di studio, lavoro o volontariato all'estero.
 - È fatto obbligo ai contribuenti di comunicare la presenza negli immobili di altri soggetti stabilmente dimoranti, che non vi abbiano posto la residenza, quali, a titolo esemplificativo, badanti e colf.
 - Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
2. Per le utenze domestiche a disposizione si applica convenzionalmente la tariffa per i nuclei familiari di un solo componente, con applicazione di una riduzione del 30% sulla quota "variabile 1" del tributo.

Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le abitazioni e relative pertinenze, suscettibili di produrre rifiuto, ma non utilizzate e tenute a disposizione, assimilando l'unità immobiliare a quelle occupate da un nucleo familiare di un solo componente, si applica una riduzione sulla quota "variabile 1" del tributo pari al 30%;
2. Alle utenze domestiche e alle comunità di persone in strutture residenziali, che provvedono al compostaggio dei propri scarti organici, è applicata una riduzione pari al 10% della componente "variabile 1" del tributo. L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione, con cui si autorizza il Comune o il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio. Qualora, a seguito di un controllo, l'esito della verifica fosse negativo, saranno addebitate le quote di tributo corrispondenti alle riduzioni applicate nelle annualità precedenti (fino ad un massimo di cinque annualità), con applicazione della sanzione tributaria prevista all'art. 14 del D.lgs. 504/1992, dal 50% al 100% del tributo non versato e minimo edittale di euro 50,00 per ogni annualità;
3. Sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini residenti all'estero titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l'Italia per i quali la pensione è erogata dall'Istituto Previdenziale dello Stato di residenza, come previsto dall'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso, il tributo è ridotto in misura di due terzi;
4. Nella Deliberazione di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale può approvare riduzioni che, se ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, necessitano di copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (risorse proprie di bilancio) e non possono essere finanziate all'interno del piano tariffario.

Art. 21 – Applicazione del bonus sociale rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 57-bis del Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 e del successivo DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, dall'anno 2025 è riconosciuta un'agevolazione economica sulla TARI per cittadini e nuclei familiari in condizioni di disagio economico, che presentino, nel 2026 (anno di prima applicazione) un ISEE non superiore a euro 9.796,00 per i nuclei familiari con un numero massimo di tre figli a carico, e non superiore a euro 20.000,00 per quelli con almeno quattro figli a carico; le soglie ISEE sono aggiornate periodicamente da ARERA, con recepimento automatico e applicazione da parte del Comune;
2. L'attribuzione dell'agevolazione alle utenze domestiche aventi diritto avviene in modo automatico, senza la necessità che sia richiesta dai contribuenti, come conseguenza della presentazione all'INPS della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e a seguito della condivisione ai Comuni, da

parte dell'Istituto Previdenziale, attraverso lo SGATE, della banca dati contenente le informazioni necessarie all'individuazione dei beneficiari;

3. L'agevolazione è quantificata dall'ufficio tributi, che preliminarmente ne verifica l'effettiva spettanza, in misura pari al 25% della tassa, calcolata applicando le tariffe vigenti nell'anno di riferimento della DSU (a titolo esemplificativo, nel primo anno di applicazione, il 2026, il "bonus" è quindi calcolato sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2025) e può essere attribuita:
 - a) A riduzione del tributo dovuto dalle utenze domestiche, nell'avviso di pagamento emesso nell'anno successivo a quello di riferimento della DSU;
 - b) Mediante sgravio/rimborso del tributo dovuto nell'anno di riferimento della DSU, qualora non sia possibile optare per la modalità indicata sub lettera a);
4. La sussistenza di morosità arretrate non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione agli aventi diritto, ma il Comune può compensare la stessa, anche parzialmente, con il credito derivante da crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti dei beneficiari (avvisi di accertamento già notificati agli stessi soggetti per le annualità pregresse e che risultino insoluti, o annualità ancora in fase di riscossione ordinaria, se opportunamente sollecitate, secondo le modalità vigenti).
5. La compensazione non comporta una rideterminazione delle sanzioni e degli interessi a carico dei destinatari della notifica. Sono esclusi dalla compensazione i tributi la cui riscossione è affidata a soggetti iscritti all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali (cd. concessionari);
6. In presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, al fine di individuare i debiti da estinguere prioritariamente, la compensazione avviene secondo i seguenti criteri di precedenza, da applicarsi in ordine gerarchico:
 - a) Criterio della fase di riscossione: il credito derivante dal bonus sociale è destinato prioritariamente alla copertura delle annualità per le quali non sia stato ancora emesso e notificato un avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento.
 - b) Criterio dell'anzianità del debito: nell'ambito della fattispecie di cui alla lettera a), o qualora siano presenti residui da compensare su annualità già accertate, la compensazione opera prioritariamente sui debiti più remoti, in conformità al principio di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193, comma 2, del Codice Civile.

Art. 22 – Tassa rifiuti giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla corrispondente categoria di utenza non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.

6. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Mercatale, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro.

Art. 23 – Determinazione annuale delle tariffe – principi generali

1. La copertura integrale dei costi rilevati nel Piano Economico Finanziario è raggiunta con l'approvazione in Consiglio Comunale del Piano Tariffario annuale TARI, con il quale vengono determinate le tariffe per il calcolo del tributo dovuto dalle singole utenze, domestiche e non domestiche.
2. Al fine di determinare il gettito annuale del tributo, dal valore complessivo dei costi fissi e variabili del PEF sono detratte le entrate conseguite dal Comune in relazione a:
 - Trasferimento ministeriale, stabilito forfettariamente in sede di conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, a copertura dei costi del servizio per le scuole statali, ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, contabilizzato nell'anno di riferimento (anno -2);
 - Ricavi derivanti dal recupero dell'evasione nell'anno di riferimento (anno -2), per omesse e infedeli dichiarazioni, ridotti dei costi di riscossione sostenuti: aggi riconosciuti a concessionari e affidatari di servizi di supporto all'attività di verifica tributaria, costi postali e di notifica e quota che, per quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi e al trattamento accessorio del personale, nelle modalità previste dallo specifico regolamento comunale;
 - Ricavi ottenuti dai consorzi di filiera per la vendita di materiali differenziati o dalla produzione di energia da rifiuti (quota ordinariamente già ricompresa, con valore negativo, nei costi variabili del Piano Finanziario).
 - Ricavi ottenuti dalle maggiori entrate conseguite in applicazione del metodo di tassazione previsto per la raccolta domiciliare della frazione indifferenziata, così come indicato al successivo art. 27, comma 7;
3. La struttura della tariffa si basa sul metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, distinguendo tra una quota fissa, destinata alla copertura delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti, ammortamenti, spazzamento e costi generali), e una quota variabile, destinata alla copertura dei costi operativi di gestione dei rifiuti.
4. In attuazione del principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga" (art. 191 TFUE e Direttiva 2008/98/CE), e secondo l'orientamento espresso da ARERA nell'approvazione del metodo tariffario, il Comune adotta un sistema di misurazione puntuale per la frazione del rifiuto urbano residuo (indifferenziato).
5. La quota variabile della tariffa è pertanto articolata anche in modo da correlare il prelievo all'effettiva produzione di rifiuti da parte dell'utente, rilevata tramite tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Tale sistema mira a incentivare la differenziazione dei materiali e a premiare i comportamenti virtuosi volti alla riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento. Alle specifiche tecniche relative alla metodologia di tassazione delle due macrocategorie è dedicato l'art. 27 del regolamento.

6. L'adozione del sistema di misurazione puntuale della frazione residua indifferenziata costituisce unicamente un metodo tecnico di quantificazione della quota variabile, mantenendo il prelievo la propria natura tributaria, ai sensi dell'art.1, comma 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 24 – Piano Tariffario – attribuzione costi alle macrocategorie

1. La ripartizione dei costi complessivi sulle macrocategorie, domestica e non domestica, così come quantificati ai sensi dell'art. 19, comma 2, è ottenuta applicando metodi differenti, in relazione alla tipologia stessa di costo:
2. I costi fissi, in assenza di costi imputabili unicamente a una delle due macrocategorie, sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche con il criterio delle superfici imponibili: il rapporto percentuale delle superfici totali delle due macrocategorie con il totale delle superfici tassate del territorio comunale, esprime anche la percentuale di ripartizione dei costi.
3. I costi variabili, con esclusione di quelli relativi al servizio di raccolta domiciliare della frazione indifferenziata e del suo smaltimento, in assenza di rilevazioni che consentano di determinare effettivamente la quantità di rifiuti prodotti (anche differenziati) dalle due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, sono ripartiti utilizzando i coefficienti di produttività potenziale stabiliti dal DPR 158/1999 e in particolare si procede operativamente come indicato nella procedura seguente:
 - a) Sono rilevati i dati di produzione dei rifiuti complessivi per il territorio comunale nell'anno -2, riferimento per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (attualmente resi disponibili sul sito dell'osservatorio provinciale per la produzione dei rifiuti);
 - b) Si calcola la produzione presunta di rifiuti da parte delle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici imponibili per i coefficienti Kd, indici di produttività potenziale, che rappresentano la quantità di rifiuti in kg che si presume ogni tipologia di attività produca per ogni metro quadro di superficie all'anno. I valori dei coefficienti Kd utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotti devono essere impiegati anche nella determinazione delle quote variabili delle tariffe delle utenze non domestiche;
 - c) Si ottiene per differenza la quantità presunta di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed è quindi possibile quantificare le percentuali di riparto dei costi.
4. Calcolata la percentuale tecnica di ripartizione dei costi variabili tra le due macrocategorie, si procede, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14, comma 17, del Decreto Legge n. 201/2011 e dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, e secondo quanto specificato all'art. 7, comma 1, del DPR 158/99, a ridurre i costi variabili delle utenze domestiche per una quota proporzionale ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, fissando così il gettito variabile (variabile 1) del tributo a carico della macrocategoria domestica in misura inferiore a quella risultante dalla ripartizione tecnica.
5. L'accredito alle utenze domestiche non può essere bilanciato da specifica copertura finanziaria a carico dell'Ente, ma, nel rispetto del principio generale di copertura dei costi del servizio, comporta un corrispondente aumento dei costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche.
6. La misura di tale accredito è da quantificarsi in relazione ai costi evitati dall'Ente nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed in particolare alla sommatoria di:
 7. Proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero/riciclo nell'anno -2;
 8. Costi evitati di smaltimento finale, determinato in relazione al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno -2;rapportati alle percentuali di attribuzione tecnica dei costi alla macrocategoria.
7. La quota effettiva di costi variabili, tecnicamente imputabili alle utenze domestiche, ma attribuita alle utenze non domestiche, per effetto di quanto previsto dai commi 2 e seguenti, si quantifica percentualmente sui costi evitati, così come determinati al comma 4.

8. Per la ripartizione dei costi e la determinazione delle tariffe relative al conferimento domiciliare della frazione indifferenziata, la metodologia specifica è regolamentata al successivo art. 23;

Art. 25 – Piano Tariffario – determinazione delle tariffe a copertura dei costi fissi e variabili delle utenze domestiche

1. La quota fissa del tributo è data dal prodotto della tariffa unitaria (in €/mq) per la superficie degli immobili oggetto di tassazione, corretta da un coefficiente di adattamento Ka (univocamente determinato per le 6 distinte categorie, nella tabella 1a dell'allegato al DPR 158/99, in relazione alla dimensione dell'Ente e alla sua collocazione geografica), applicando le riduzioni specifiche spettanti alle utenze;
2. La tariffa unitaria di base viene conseguente determinata dividendo il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche per la superficie tassabile complessiva degli immobili, riparametrata in relazione ai coefficienti Ka previsti per ogni categoria di utenza e alle riduzioni specifiche spettanti;
3. Le tariffe specifiche per ogni categoria sono il risultato del prodotto tra la tariffa unitaria di base e il coefficiente di adattamento Ka di ogni categoria;
4. La quota variabile (cd. "variabile 1") del tributo è determinata dalla composizione del nucleo familiare, senza rilevanza alcuna per la superficie degli immobili detenuti, escludendo quindi tutti gli immobili accessori al principale, applicando i coefficienti Kb riportati nella tabella 2 dell'allegato al DPR 158/99, che l'Ente, in sede di determinazione annuale delle tariffe, è tenuto a scegliere in un range determinato, con valori minimi e massimi per ognuna delle sei categorie, e le riduzioni specifiche spettanti alle utenze;
5. La tariffa unitaria è determinata dividendo il totale dei costi variabili attribuiti alle utenze domestiche per il prodotto che si ottiene moltiplicando il numero di utenze appartenenti ad ogni categoria per il coefficiente Kb prescelto per ognuna di esse, tenuto conto delle riduzioni specifiche spettanti alle utenze;
6. Le tariffe da applicare per ogni categoria si ottengono quindi moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di adattamento Kb di ogni categoria.

Art. 26 – Piano Tariffario – determinazione delle tariffe a copertura dei costi fissi e variabili delle utenze non domestiche

1. La quota fissa del tributo è determinata dal prodotto della tariffa unitaria di base (in €/mq), per la superficie dei locali delle diverse utenze, corretta dal coefficiente di adattamento Kc, riportati nella tabella 3a dell'allegato al DPR 158/99, che l'Ente, in sede di determinazione annuale delle tariffe, è tenuto a scegliere in un range determinato, con valori minimi e massimi per ognuna delle 30 categorie, e che rappresentano parametri di rapporto tra le stesse categorie, applicando le riduzioni specifiche spettanti alle utenze;
2. La tariffa unitaria di base viene conseguente determinata dividendo il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche per la superficie tassabile complessiva degli immobili, riparametrata in relazione ai coefficienti Kc prescelti per ogni categoria di utenza e alle riduzioni specifiche spettanti;
3. Le tariffe specifiche per ogni categoria sono il risultato del prodotto tra la tariffa unitaria di base e il coefficiente di adattamento Kc di ogni categoria;
4. La quota variabile (cd. "variabile 1") del tributo è determinata dal prodotto della tariffa unitaria di base (in €/mq), per la superficie dei locali delle diverse utenze, corretta dal coefficiente di adattamento Kd, riportati nella tabella 4a dell'allegato al DPR 158/99, che l'Ente, in sede di determinazione annuale delle tariffe, è tenuto a scegliere in un range determinato, con valori minimi e massimi per ognuna delle 30 categorie, applicando le riduzioni specifiche spettanti alle utenze;

5. I coefficienti K_d , che rappresentano parametri di rapporto tra le stesse categorie, sono i medesimi utilizzati per il calcolo della quantità presunta di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche nell'anno $a-2$, ai fini della ripartizione dei costi variabili tra le due macrocategorie domestica;
6. La tariffa unitaria viene conseguente determinata dividendo il totale dei costi variabili, di cui al comma precedente, attribuiti alle utenze non domestiche, per la superficie tassabile complessiva degli immobili, riparametrata in relazione ai coefficienti K_d , prescelti per ogni categoria di utenza, e alle specifiche riduzioni spettanti alle utenze;
7. Le tariffe da applicare per ogni categoria si ottengono quindi moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di adattamento K_d di ogni categoria.

Art. 27 – Piano Tariffario – conferimento domiciliare della frazione residua indifferenziata – Svuotamenti minimi

1. Per il calcolo delle tariffe da applicarsi annualmente al conferimento della frazione residua indifferenziata (RUR: rifiuto urbano residuo), attuata mediante contenitori con tecnologia RFID (radio frequency identification), così come per altre componenti di costo, è preliminarmente necessario ripartire i costi di raccolta e di smaltimento, da imputare alle utenze domestiche e non domestiche, assumendo come riferimento la percentuale tecnica di ripartizione, determinata ai sensi dell'art. 20, comma 3, del presente regolamento, trattandosi di costi variabili del servizio;
2. Il sistema di misurazione puntuale, adottato dal Comune di Pontirolo Nuovo, prevede la misurazione indiretta, mediante la rilevazione dei volumi, dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza, univocamente identificata, in relazione alle dimensioni dei contenitori e al numero di conferimenti annuali effettuati, così come previsto all'art. 6 del Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 e successivamente integrato da ARERA nelle deliberazioni di approvazione del metodo tariffario;
3. Ad ogni utenza domestica è attribuito un quantitativo minimo di conferimenti annuali, proporzionati al periodo di effettiva detenzione, qualora inferiore all'anno solare, stabiliti sulla base della tariffa applicata in relazione alla composizione del nucleo familiare, così come previsto all'art. 15 del presente regolamento, con la medesima proporzionalità dei coefficienti K_b di cui alla tabella 2 dell'allegato al DPR 158/99, utilizzati per il calcolo della componente "variabile 1" del tributo, di cui all'art. 22, commi 4 e seguenti;
4. La determinazione del costo di conferimento per unità volumetrica (litro) è finalizzata alla copertura integrale dei costi di raccolta e smaltimento della frazione RUR, in relazione alla quota di costi variabili attribuiti alla macrocategoria delle utenze domestiche e si ottiene dividendo il costo totale della macrocategoria per il numero complessivo di "svuotamenti minimi" attribuiti a ciascuna utenza;
5. Non rilevano ai fini del calcolo del tributo i conferimenti realizzati per lo smaltimento di presidi igienici, effettuati con specifici contenitori RFID, secondo quanto previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (Deliberazione CC 50 del 30/11/2021)
6. Per le utenze appartenenti alle categorie non domestiche, il quantitativo minimo di frazione conferita viene stabilito a consuntivo, tenendo conto delle rilevazioni operate anche per periodi superiori all'anno di riferimento, della categoria di tassazione e della superficie dell'utenza medesima. Il costo euro/litro conferito, come determinato ai sensi del comma precedente, è utilizzato altresì per il calcolo a consuntivo dei costi di conferimento attribuiti alle utenze non domestiche;
7. Le maggiori entrate, derivanti da ruoli suppletivi, riconducibili alla raccolta domiciliare della frazione residua indifferenziata, rispetto ai costi quantificati nel piano tariffario annuale, come componente "variabile 2", sono portate in riduzione dei costi variabili, nel piano tariffario dell'anno seguente.

Art. 28 – Dichiarazione TARI – obbligo

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione deve essere presentata, per le utenze domestiche, da uno dei componenti del nucleo familiare che ha la disponibilità degli immobili. Per le utenze non domestiche la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge negli immobili oggetto di dichiarazione;
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree, di cui all'art. 6.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. Nel caso di trasmissione a mezzo PEC la denuncia si intende consegnata alla data di invio della medesima, previo riscontro dell'avvenuta trasmissione della medesima.
6. La dichiarazione può essere resa mediante compilazione on-line nella sezione denominata "sportello telematico" del sito istituzionale dell'Ente, alla quale accedere mediante sistemi di autenticazione informatica, che consentano l'identificazione digitale del dichiarante (spid, CIE, CNS ...);
7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla data nella quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, qualora il dichiarante sia residente nel territorio comunale).

Art. 29 – Dichiarazione TARI – contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione TARI, presentata in unico modello, assolve anche agli obblighi di presentazione della dichiarazione prevista dalla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif. per l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti;
2. Per le utenze domestiche, la dichiarazione deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - Dati identificativi del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale);
 - Dati identificativi del soggetto passivo del tributo, se distinto dal dichiarante, al quale è richiesto di identificare il titolo che legittima la dichiarazione resa;
 - Dati identificativi degli immobili: indirizzo e numero civico, estremi catastali, superficie oggetto di tassazione e superficie esclusa;
 - Data di inizio, variazione e cessazione del possesso e della detenzione dei locali;
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per l'attribuzione di esenzioni, riduzioni e agevolazioni, documentando tutti i requisiti necessari;
3. Per le utenze non domestiche, la dichiarazione deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - Dati identificativi del dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - Dati identificativi della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - Data di inizio, variazione e cessazione del possesso e della detenzione dei locali;
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per l'attribuzione di esenzioni, riduzioni e agevolazioni, documentando tutti i requisiti necessari;
4. Alle dichiarazioni di inizio e variazione delle utenze non domestiche deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree scoperte, con evidenza della superficie tassabile, della superficie esclusa dal calcolo della TARI e, qualora sia richiesta l'applicazione di diverse categorie di tassazione, anche dello specifico utilizzo dei locali e delle aree dichiarate;
 5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini di cui all'art. 28, c.4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio;
 6. Si considera idonea prova di cessazione:
 - La dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - La presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - In caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione o in alternativa copia della ricevuta di risoluzione del contratto, fermo restando che la soggettività passiva rimane in capo all'occupante fino alla data di consegna delle chiavi al locatore.
 7. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente, il Comune, qualora sia a conoscenza della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggette alla TARIP, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dai dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione da parte dell'ufficio;
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 (novanta) giorni dal decesso. In mancanza, l'Ufficio può procedere alla variazione dell'intestatario della tassa, inserendo come obbligato principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente rispetto ad altri componenti.

Art. 30 – Riscossione

1. Il versamento del tributo è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24, anche semplificato), ovvero tramite altre modalità previste dalla normativa vigente offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari, garantendo all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio;
2. Il Comune riscuote il tributo dovuto in relazione a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione di inizio, variazione o cessazione, oppure per quanto accertato dall'ufficio tributi, a seguito di notifica per omessa o infedele dichiarazione, decorsi 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
3. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e dei rapporti con le utenze, invia ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale un avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo da versare al Comune, comprendente le componenti

perequativa, e la quota provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione Arera n. 444/2019 e s.m.i.. Tale trasmissione non esenta il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare all'ufficio tributi eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto, i quali sono tenuti a contattare tempestivamente l'ufficio per verifiche inerenti la mancata ricezione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, per ciascun anno, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, il Consiglio comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe annuali può determinare un diverso numero delle rate in cui è suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti i relativi pagamenti. Le scadenze indicate in tale deliberazione hanno valenza per il solo anno di competenza del tributo.
6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, almeno 20 giorni prima della scadenza di pagamento della prima rata. È previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Ai contribuenti provvisti di indirizzo di posta elettronica certificata verrà inviato l'avviso di pagamento esclusivamente in modalità elettronica.
7. Resta comunque salvo l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze previste ai precedenti commi 4 e 5. Pertanto, qualora il contribuente non riceva l'avviso in tempo utile per provvedere al versamento della prima o della seconda rata, è tenuto a contattare il Settore Tributi del Comune per farsi rilasciare copia dell'avviso.
8. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
9. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. Ai sensi dell'art. 25 della L. 289/2002, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12,00 euro.
11. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale. Sulle somme dovute relative al tributo non versato, ai diritti di notifica ed alla sanzione per omesso versamento verranno aggiunte le ulteriori spese derivanti dalla attivazione della procedura di riscossione coattiva.

Art. 31 – Reclami, richieste di informazione, richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il modulo per il reclamo scritto, eventualmente predisposto dal Comune, contiene almeno i seguenti campi: i dati identificativi del contribuente (cognome e nome/ragione sociale e codice

fiscale), l'indirizzo dell'utenza e le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito dell'importo pagato in eccedenza;

3. Con riferimento alle richieste di informazioni o reclami scritti, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno del reclamo, corredata dei riferimenti normativi applicati, e la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
4. Con riferimento alla richiesta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare entro 60 giorni lavorativi salvo necessità di integrazioni istruttorie, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo, eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni fornite dal contribuente.

Art. 32 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di cui all'art. 37.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate d'ufficio con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di tassa sui rifiuti, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1243 c.c.;
4. Le somme da rimborsare possono altresì essere compensate su richiesta del contribuente con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di compensazione.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 24 del D.lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
6. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00 euro.

Art. 33 – Poteri del Comune

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;

- richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tassa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero gestori di pubblici servizi.
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- 9. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni;
4. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Art. 34 – Accertamenti

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della TARI sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi da 695 a 698 della legge 147/2013 e dalle ulteriori norme vigenti.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e/o dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, tutti gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono la natura di titolo esecutivo.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. L'avviso di accertamento può essere notificato al contribuente, alternativamente tramite:

- Posta elettronica certificata (PEC) o altro domicilio digitale registrato (INAD), quale modalità prioritaria per imprese., professionisti e cittadini aderenti;
 - Piattaforma per la notificazione digitale (PND – SEND), secondo la normativa vigente;
 - Servizio postale, mediante raccomandata;
 - Brevi manu, da parte del Messo Comunale o del funzionario della riscossione;
7. Ai fini della verifica dei termini prescrittivi, la notificazione, digitale o analogica, si considera perfezionata alla data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto o al compimento dei termini di giacenza, previsti per legge;
 8. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: sanzione del 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto e non versato per violazioni antecedenti il 01/09/2024;
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: sanzione del 25% del tributo o del maggiore tributo dovuto e non versato per violazioni verificatesi a partire dal 01/09/2024;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi competente al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
 9. Le sanzioni previste in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
 10. Le sanzioni previste per l'omesso, l'insufficiente o il tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, non sono, invece, riducibili ad un terzo, in caso di acquiescenza, in quanto per tali violazioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
 11. Sulle somme dovute, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale
 12. Si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di ravvedimento operoso.

Art. 35 – Riscossione coattiva

1. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle somme dovute entro i termini indicati nell'avviso di accertamento esecutivo, e decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, il Comune procede alla riscossione coattiva del credito per l'importo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica e di attivazione della procedura.
2. Le funzioni di riscossione coattiva sono svolte direttamente dal Comune o affidate ai soggetti abilitati e gestori della riscossione iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997.
3. La riscossione coattiva viene effettuata secondo le modalità e con gli strumenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di riscossione delle entrate degli enti locali.
4. L'azione di riscossione coattiva deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 36 – Dilazioni di pagamento

1. Le dilazioni di pagamento sono riconosciute alle condizioni previste dal Regolamento Comunale per la concessione di rateizzazione per debiti di natura tributaria, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif (TQRIF) in materia di ulteriore rateizzazione.

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti per la gestione della TARI sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento Europeo n. 679/2016), anche con riferimento alle rilevazioni effettuate tramite sistema RFID;
2. I dati sono raccolti esclusivamente per finalità istituzionali legate al calcolo della tariffa, al controllo del corretto conferimento e all'ottimizzazione del servizio;
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune, mentre il Gestore del Servizio rifiuti agisce come Responsabile del trattamento;
4. I dati relativi ai conferimenti effettivi della frazione residua sono conservati per il periodo necessario all'adempimento degli obblighi fiscali e contabili.

Art. 38 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare, in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi riferiti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 39 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677 della Legge 199/2025, il presente Regolamento entra in vigore, con effetto retroattivo al 01.01.2026.